



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia di impresa

n composizione collegiale, composto dai Sigg. magistrati:

Dott. Giovanni Spagnoli Presidente
Dott. Gabriele Quaranta Giudice relatore
Dott.ssa Maura Manzi Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2514 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione, all'esito udienza del 20/11/2025 svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter cpc;

tra

- *Parte_1*, (cf. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Felaco c/o il cui studio ha eletto domicilio ;

ATTORE

contro

- *Controparte_1* (cf. n. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro-tempo, ing. *Controparte_2*, C.F. *C.F._2*, quest'ultimo anche in proprio, unitamente all'Ing. *Controparte_3*, (C.F. *C.F._3* e all'Ing. *Controparte_4*, (C.F. *C.F._4*)

tutti rappresentati e difesi, come da procure alle liti in atti, dagli avvocati Paolo Meneghel (c.f. *C.F._5*) ed Enrico Sinigaglia (c.f. *C.F._6*) del Foro di Padova; elettivamente domiciliati c/o studio dell'avv. Enrico Sinigaglia;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per l'attore (v. memoria 19/9/25):

IN RITO Ogni contraria istanza, rigettare l'eccezione pregiudiziale e preliminare di incompetenza del Tribunale adito, formulata dalla difesa della convenuta, per essere il procedimento di competenza di lodo arbitrale (art. 32 Statuto Sociale)

NEL MERITO Accertare e dichiarare in relazione a quanto dedotto nelle premesse e rilevato in diritto nei §01. e §02. atto di citazione, per tutte e/o ognuno dei rilievi formulati, la nullità delle due delibere assemblea soci della *Controparte_1* del 27.06.2024 e 24.07.2024, con conseguente nullità del bilancio esercizio chiuso al 31.12.2024;

*In tutto subordine, relativamente al punto B), salvo gravame, dichiarare l'oggetto di convocazione dell'assemblea dei soci della *Controparte_1* del 24.07.2024 inammissibile e/o*

indeterminato e/o illecito e per l'effetto condannare la convenuta all'integrale deposito del verbale di assemblea dei soci della Controparte_1 del 27.06.2024;

Condannare, per quanto esposto nelle premesse e in diritto nel §04 atto di citazione, la [...] CP_1 di mettere a disposizione dell'attore e/o suo delegato i libri sociali e la contabilità, con la relativa documentazione, consentendo al socio di consultare i già menzionati atti e documenti e di estrarne copia, al mero costo, da consegnare a Parte_1 e/o suo delegato;

Accertare e dichiarare come il comportamento omissivo della Controparte_1 nella esibizione e consegna di copia dei documenti, così come previsti dall'art. 2476, 2° comma, c.c., costituisce fattispecie di cui all'art. 2625, 2° comma, c.c., volta ad evitare una più compiuta impugnazione delle voci di bilancio, con danno in re ipsa per il socio dissenziente.

Per effetto dell'accoglimento di quanto dedotto al §05 dell'atto di citazione, ovvero di uno e/o tutte le domande innanzi richieste, sussistendo i gravi motivi, accogliere l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione della società, con danni da liquidarsi in separata sede, e per l'effetto revocare e/o confermare la revoca del CdA, confermando e/o nominando l'amministratore giudiziario, con espresso mandato di rettificare il bilancio chiuso al 31.12.2023, determinando i maggiori oneri a carico della società nei confronti di terzi per effetto delle irregolarità amministrative e dichiarazione infedele.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Per il convenuto (v. memoria 20/10/25):

In via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in quanto, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Controparte_5 la competenza a risolvere e comunque decidere la controversia di cui alle domande avanzate dall'attore spetta al Collegio Arbitrale nominando secondo quanto previsto dalla succitata norma statutaria;

Nel merito, respingersi in ogni caso le domande tutte avanzate, anche in via cautelare, dall'attore nei confronti della società Controparte_1 nonché dei Signori Controparte_2 , Controparte_3 e Controparte_4 in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via istruttoria, ci si oppone a tutte le istanze avanzate da controparte e, con particolare riferimento alla richiesta di Ctu, si chiede che, nel denegato caso di sua ammissione, la stessa tenga conto delle osservazioni svolte e dei limiti indicati nella memoria ex art. 171 ter n. 3) cpc in data 3.2.2025 dei convenuti.

Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 quale socio della società [...] CP_1 agiva in giudizio nei confronti della predetta società impugnando, in via principale, le delibere assembleari del 27.06.2024 e 24.07.2024, invocando in particolare la conseguente nullità del bilancio esercizio chiuso al 31.12.2024; quanto a tale profilo, chiedeva in via subordinata, la dichiararsi l'oggetto di convocazione dell'assemblea dei soci della del 24.07.2024 inammissibile e/o indeterminato e/o illecito e per l'effetto condannare la convenuta all'integrale deposito del verbale di assemblea dei soci della Controparte_1 del 27.06.2024; agiva inoltre per ottenere la condanna alla ostensione e messa a disposizione dei libri sociali e della della contabilità, con la relativa documentazione, nonché per ottenere l'accertamento del comportamento omissivo della Controparte_1 nella

esibizione e consegna di copia dei documenti, così come previsti dall'art. 2476, 2° comma, c.c. Da ultimo, svolgeva azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione della società, con danni da liquidarsi in separata sede, con richiesta di revocare e/o confermare la revoca dell'amministratore unico, confermando e/o nominando l'amministratore giudiziario, con espresso mandato di rettificare il bilancio chiuso al 31.12.2023, determinando i maggiori oneri a carico

Si costituiva in giudizio la società *Controparte_1* eccependo preliminarmente l'esistenza di una clausola compromissoria con conseguente incompetenza del giudice ordinario. Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate.

In data 8/7/25 con ordinanza, il GI *rilevato che parte convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza con riferimento all'art. 32 dello Statuto sociale, il quale devolve agli arbitri le controversie tra soci e quelli tra soci e società in relazione al rapporto sociale; ritenuto di dover rimettere al Collegio la decisione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte*, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20/11/25, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come in precedenza riportate, e successivamente, in data 18/12/25 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

* * *

Ritiene il Collegio che l'eccezione di arbitrato, tempestivamente dedotta, sia parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Pacifica è la previsione, nello statuto della società, all'art. 32 dello statuto della società (v. allegato 2 atto introduttivo parte convenuta) della seguente clausola compromissoria: *“tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società e i soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti in cui ha sede la società”*.

Costituisce orientamento maggioritario in giurisprudenza (ex multiis, v. cass sez. 6 - 1, *Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016* (Rv. 641868 - 01) quello per cui *Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili*.

Nel caso di specie, oltre all'impugnazione del bilancio approvato in conseguenza della delibera assembleare del 27 giugno 2024, l'attore ha proposta ulteriori domande in precedenza esposte. Fatta eccezione per quella già esaminata (di impugnazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione) tali ulteriori domande (condanna all'ostensione e messa a disposizione dei libri sociali/ contabilità; accertamento del comportamento omissivo della *Controparte_1* nella

esibizione e consegna di copia dei documenti, azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione) non hanno ad oggetto diritto indisponibili.

Sotto tale profilo, costituisce ulteriore orientamento sufficiente consolidato (v. *ex multis*, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2013, n. 3826) quello per cui *In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819-ter, primo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza.*

Sotto tale ultimo profilo, nessun dubbio può sussistere circa l'applicabilità della disciplina positiva dell'arbitrato rituale, e quindi anche dell'art. 819 ter cpc, posto che, dall'esame della clausola di cui all'art. 32, non emergono elementi di segno contrario, nonché considerandosi la pacifica qualificazione, quale arbitrato rituale, dei casi dubbi.

Calando tali principi nel caso di specie, e richiamata la clausola arbitrale, si osserva che tutte le domande proposte, ad eccezione dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, devono esser rimesse alla cognizione dell'arbitro.

Quanto all'impugnazione del bilancio, si rende necessario svolgere una c.t.u., al fine di verificare se le doglianze afferenti la nullità del bilancio siano fondate o meno, provvedendosi con separata ordinanza sull'ulteriore istruzione necessaria.

* * *

Trattandosi di sentenza non definitiva, le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di L'Aquila, sezione specializzata in materia di imprese, non definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) in parziale accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte convenuta, dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, per essere le domande relative alla condanna all'integrale deposito del verbale di assemblea dei soci della *Controparte_1* del 27.06.2024, la condanna all'ostensione dei libri sociali e della contabilità, l'accertamento del comportamento omissivo della *Controparte_1* [...] nella esibizione e consegna di copia dei documenti e l'azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione tutte devolute ad arbitri, assegnando termine di mesi 3 per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri;
- II) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, in relazione alla sola domanda di nullità della delibera assemblea soci della *Controparte_1* del 27.06.2024, con conseguente nullità del bilancio esercizio chiuso al 31.12.2024;
- III) spese alla sentenza definitiva.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Il giudice relatore
Gabriele Quaranta

Il Presidente
Giovanni Spagnoli